

# **BStGer BB.2013.183 vom 12. März 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2013.183](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2013.183)

FR: TPF BB.2013.183 du 12 mars 2014

IT: TPF BB.2013.183 del 12 marzo 2014

## **Regeste**

Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 133 CPP).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

### **E. 1.2**

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 15 novembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 18 novembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 28 novembre 2013, è pertanto tempestivo. Le critiche mosse dal MPC circa la tempestività e l'ammissibilità del gravame risultano invece infondate. Con lo scritto del 15 novembre 2013 esso ha certo ribadito il contenuto delle sue lettere del 26 luglio nonché del 14 e 29 agosto 2013 riguardanti il rifiuto di accesso agli atti risp. della concessione della difesa d'ufficio, ma si è espresso in tal senso sulla base di

- 5 -

un'analisi attualizzata della situazione, ciò che corrisponde in realtà ad una nuova decisione nei due ambiti (v. act. 4 pag. 12).

### **E. 1.3**

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – è indiscutibile.

### **E. 1.4**

Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

## **E. 2**

Il reclamante si duole innanzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC, a distanza di mesi dall'inizio dell'inchiesta e tenuto conto degli interrogatori e passi istruttori già effettuati, rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto, rifiuto che, se reiterato, porterebbe anche ad una violazione del principio di celerità.

### **E. 2.1**

La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall'art. 108 CPP. L'accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell'imputato, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 225 cpv. 2 CPP relativa all'esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto fin dall'inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l'accesso agli atti prima dell'audizione al fine di permettere all'imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall'inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L'esame degli atti da parte dell'imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all'imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV

- 6 -

172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B\_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n.

### **E. 2.2**

In concreto, il MPC ha motivato il rifiuto d'accesso all'incarto affermando che vi sarebbero ancora da assumere altre prove principali ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP, dovendo esso procedere all'interrogatorio dei coimputati D. e E. Ora, si constata in concreto che il reclamante è stato interrogato dal MPC una prima volta in data 28 giugno 2013 (v. act. 1.3 e 8 pag. 8) e una seconda volta il 21 novembre 2013 (v. act. 1 pag. 4 e act. 4 pag. 9), per cui una delle due condizioni cumulative concernenti il diritto d'accesso agli atti previste all'art. 101 cpv. 1 CPP è certamente data. Resta dunque da analizzare se gli interrogatori dei due coimputati di cui sopra costituiscono "prove principali" ai sensi della predetta norma, misure istruttorie che si inserirebbero nel filone d'inchiesta concernente il sospetto

riciclaggio di ingenti valori patrimoniali (nell'ordine di ca. EUR 10 milioni) provento di presunte distrazioni commesse a danno del Ministero degli interni italiano, e più precisamente del Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dalla Direzione centrale per l'amministrazione del FEC, organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno a Roma. Le presunte malversazioni di cui sarebbe stato vittima lo Stato italiano sarebbero state poste in essere nel periodo 2006-2011 da una banda composta, con diversi gradi di responsabilità partecipativa e ruoli, oltre che dal reclamante, intermediario finanziario, e dal promotore finanziario partenopeo F., da alcuni funzionari governativi italiani, anche di alto rango, segnatamente D. (già direttore del FEC sino al 2006 ed in seguito dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), in qualità di Prefetto, e E., in qualità di Vice Prefetto. L'autorità inquirente ritiene che gli ingenti valori patrimoniali di pertinenza del FEC, in un primo tempo depositati su un conto presso la Banque G. SA, a Zurigo, aperto nel 2006 per mandato del reclamante, con lo scopo di essere in-

- 7 -

vestiti in titoli immobiliari, siano stati nel tempo, de facto, interamente distratti, verosimilmente a profitto delle persone testé indicate attraverso prelievi non autorizzati o comunque non regolari - siccome eseguiti anche a mezzo di documentazione falsa - e quindi rimpatriati in Italia mediante il trasporto fisico del contante attraverso il confine italo-svizzero organizzato da una società di Chiasso. Dalle ricostruzioni sinora effettuate emergerebbe inoltre che per nascondere al titolare dei valori patrimoniali le già compiute distrazioni, il reclamante ed altri avrebbero confezionato e alterato copiosa documentazione bancaria attestante falsamente la posizione attiva del conto nella titolarità del FEC. Il MPC dichiara che diverse persone sarebbero già state interrogate, anche attraverso rogatorie da lui promosse. D. e E., coimputati nel procedimento elvetico, non sarebbero, per contro, ancora state interrogate, essendo il MPC ancora in attesa di una risposta italiana alla sua domanda di assistenza giudiziaria inoltrata all'uopo in data 29 giugno 2013 (v. act. 4.2). A dire dell'autorità inquirente svizzera, l'esecuzione degli interrogatori in questione sarebbe comunque imminente (v. act. 4 pag. 5). Orbene, quanto precede permette senz'altro di affermare che tali interrogatori di coimputati nel procedimento elvetico, riguardanti dei funzionari italiani accusati di aver partecipato alla distrazione di denaro pubblico, sono certamente importanti per l'inchiesta. Essi costituiscono prove principali giusta l'art. 101 cpv. 1 CPP e giustificano ancora un diniego d'accesso agli atti, il quale non potrà tuttavia persistere una volta le misure in questione eseguite. La censura su tale questione va dunque respinta.

3. L'insorgente lamenta la mancata concessione da parte del MPC della difesa d'ufficio con gratuito patrocinio. Tutti i suoi famigliari si troverebbero alla pubblica assistenza. Tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati in Svizzera dal MPC. Qualora dovessero, alla fine dell'inchiesta, essere confiscati, i suoi beni all'estero non sarebbero sufficienti per coprire eventuali richieste di risarcimento. Inoltre, la complessità della fattispecie, la gravità dei reati ascrittigli, il numero delle persone indagate ed il suo stato di detenzione all'estero, il quale comporta difficoltà logistiche, renderebbero la procedura quanto mai onerosa in termini di spese vive e di dispendio orario del difensore. Infine, essendo tutti i suoi beni in Svizzera oggetto di sequestro, i circa EUR 500'000 risultanti all'estero, se rimpatriati, subirebbero lo stesso destino. In definitiva, solo la concessione del gratuito patrocinio, con la contestuale nomina dell'avv. Borradori quale difensore d'ufficio, gli permetterebbe di

avere una difesa effettiva ed efficace. Egli ha del resto presentato una richiesta di gratuito patrocinio anche relativamente alla presente procedura di reclamo.

3.1 Giusta l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di proba-

- 8 -

bilità di successo. L'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (per rinvio dell'art. 379 CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d'ufficio viene disposta se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l'assistenza giudiziaria gratuita (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132), per la quale è necessario fare riferimento all'art. 136 CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l'accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l'esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 21 ad art. 132).

3.1.1 Una parte è da considerarsi indigente allorché, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

3.1.2 L'obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; ALFRED BÜHLER, *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, *Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege*, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell'esistenza o meno dell'indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale fe-

- 9 -

derale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

3.1.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.)

3.2 Nella fattispecie, gli atti dell'incarto evidenziano l'esistenza in Svizzera e all'estero di svariati valori patrimoniali riconducibili al reclamante, il quale ha segnatamente affermato in tempi relativamente recenti, più precisamente nel novembre 2013, di essere proprietario di azioni H. per un valore di circa EUR 200'000 depositate presso la banca I. di Nassau, titoli che, a suo dire, sarebbero invendibili, senza che l'autorità abbia potuto tuttavia coglierne il motivo (v. act. 1.14, 4.4 e 4.5; BP.2013.76, act. 4.2). Quanto precede si pone chiaramente in contrasto sia con l'invocata indigenza del reclamante, sia con l'asserita messa sotto sequestro di tutti i suoi beni, quindi anche con la richiesta d'assistenza giudiziaria gratuita presentata al MPC, il quale ha a più riprese cercato di ottenere informazioni precise soprattutto sui beni detenuti dal predetto all'estero, ottenendo purtroppo risposte vaghe ed insoddisfacenti. La poca trasparenza che ha connotato la predetta richiesta di gratuito patrocinio si è peraltro riconfermata anche davanti a questa Corte, alla quale il reclamante ha pure chiesto il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Ricordato che il reclamante è domiciliato in Ticino - ciò che avrebbe certamente permesso, ad esempio, di ottenere decisioni di tassazione -, egli ha certo prodotto della documentazione concernente prestazioni assistenziali concesse ai membri della sua famiglia, ma non ha fornito il benché minimo documento concernente la sua situazione patrimoniale. Il formulario da compilare concernente la sua domanda di assistenza giudiziaria riconsegnato a questo Tribunale non contiene nessuna informazione sulla sua situazione finanziaria.

Riassumendo, preso atto delle informazioni e degli elementi forniti alle autorità, il reclamante, sia per quanto riguarda la procedura davanti al MPC che

- 10 -

quella di reclamo davanti a questa Corte (v. BP.2013.76), è lungi dall'aver dimostrato di essere indigente, per cui il gratuito patrocinio va rifiutato per entrambe le procedure.

4. In conclusione, il reclamo è integralmente respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 11 -

## **E. 5**

e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l'imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di "prove principali", va rilevato che l'interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell'autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all'assunzione delle prove, una limitazione dell'accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.